



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VITERBO

Sezione civile

in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Caterina Mastropasqua, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di primo grado iscritto al n. 854 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016, trattenuto in decisione all'udienza 28 ottobre 2020 celebrata "a trattazione scritta" per l'emergenza epidemiologica Covid-19

tra

_____ , nonch
_____, rappresentati e difesi
dall'avv. _____ i ed elettivamente domiciliati in Viterbo, _____, giusta
delega a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo _____
opponenti

contro

_____ S.p.A., (p.iva _____), in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa rappresentata e difesa dall'avv. _____ in
virtù di procura generale alle liti per atto notaio Mario Liguori di Roma del 19.10.2007 rep.
151229/32965, ed elettivamente domiciliata presso in _____

opposta

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

Conclusioni delle parti: per gli opposenti (atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo):

" ...Piaccia al Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e ragione ferma la eccezione di compensazione con le somme indebitamente percepite e per i titoli indicati, salve altre in

corso di causa. Nel merito: a) Dichiarare per le motivazioni addotte, che non sussistono i requisiti di certezza, liquidità del credito ex art. 633 c.p.c. e, per lo effetto, revocare e dichiarare nullo ed inefficace lo stesso; b) Previa nomina di ctu contabile, procedere al ricalcolo dei saldi da inizio del rapporto eliminando interessi, cms, anatocismo, con la rideterminazione dei rapporti di dare ed avere anche ex sentenza 23971/2010 Cassazione trattandosi di opposizione a d.i.. In subordine con saldo zero al decennio. Revocare e dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto c) Vittoria dei compensi e delle spese per le quali il procuratore si dichiara antistatario” e nel verbale dell’udienza del 28 ottobre 2020 celebrata “a trattazione scritta” modificando le precedenti conclusioni: “Si chiede pertanto dichiarare improcedibile la domanda con condanna alle spese - per le quali l’avv. si dichiara antistatario - ed alla ctu. Nel merito, revoca del d.i. opposto perché infondato in fatto ed in diritto. Sempre con favore delle spese per le quali l’avv. si dichiara antistatario e ctu”.

Per parte opposta: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie: - in via principale e nel merito rigettare l’opposizione spiegata dalla parte opponente avverso il D.I. n. 96/2016 (R.G. n. 272/2016) in quanto infondata e non provata e per l’effetto confermare il decreto in ogni sua parte; - in via subordinata nel caso dovessero essere riconosciuti come dovuti alla importi inferiori a quelli ingiunti con il decreto condannare gli opposenti al pagamento degli stessi oltre interessi e rivalutazione; Con il favore dei compensi e delle spese del presente giudizio”.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, i e i citavano in giudizio S.p.A. per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 96/2016 emesso in data 2.2.2016 dal Tribunale di Viterbo, avente ad oggetto la somma si € 93.301,33, oltre interessi e spese di procedimento, con vittoria di spese in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.

A tal fine, gli opposenti, ricollegato il *quantum debeatur* al saldo debitorio del rapporto di conto corrente n. 1847 attivato presso l’opposta in data 17.3.1986, evidenziando la carenza la carenza probatoria quanto alla pretesa, non potendosi a tal fine ritenere sufficiente la sola certificazione di cui all’art. 50 Tub, deducevano altresì la carenza, nel contratto di riferimento, di pattuizioni che consentissero una corretta determinazione degli interessi passivi, risolvendosi le condizioni contrattuali a ciò preposte unicamente in una clausola “uso piazza” e nella prevista capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito. Di seguito prospettavano forme di usura contrattuale e sopravvenuta, derivanti altresì dalla sommatoria degli interessi convenzionali ottenuti in sede monitoria con gli interessi

convenzionali già in saldo, nonché una forma di anatocismo trimestrale, praticato dall'istituto di credito dal gennaio 2014, contraria alle disposizioni di cui all'art. 120 TUB. Pertanto, sollevata eccezione di compensazione tra quanto dovuto e quanto già indebitamente corrisposto, evidenziavano l'esigenza di procedere a una rideterminazione dei rapporti di dare e avere dall'inizio del rapporto, in subordine con saldo zero al decennio.

Si costituiva in giudizio la parte convenuta rappresentando, anzitutto, di aver prodotto adeguata documentazione in sede monitoria correlando agli estratti conto il certificato attestante la veridicità e la liquidità del credito richiesto dall'art. 50 TUB, come pure la validità della clausola contrattuale preposta alla determinazione degli interessi passivi, poiché sottoscritta assieme al contratto di conto corrente dagli odierni opposenti, prospettando, in caso di eventuale declaratoria di nullità, l'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117, co. 7, lett. a), TUB e comunque l'intervenuta prescrizione in ordine ai rapporti di dare e avere antecedenti al 2006. In merito al dedotto anatocismo, rilevava la piena osservanza, *de facto*, della delibera CICR del 9.2.2000 e la totale assenza di capitalizzazione degli interessi a far data dalla promulgazione della l. n. 147/2013, ravvisando, in ogni caso, nella capitalizzazione annuale il meccanismo applicabile nell'ipotesi in cui venisse censurata la condotta tenuta dall'istituto di credito. Parimenti, in merito all'asserita usurarietà dei tassi pattuiti e praticati, S.p.a. deduceva l'inapplicabilità alla fattispecie dei meccanismi introdotti dalla l. n. 108/1996, poiché successiva alla data di perfezionamento del contratto, così come, l'applicazione in concreto di tassi costantemente sotto soglia per il periodo di vigenza della normativa antiusura. Infine, escludendo la praticabilità di soluzioni compensative per l'assenza di saldi attivi in favore degli opposenti, concludeva chiedendo, in via preliminare, concedersi provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto delle domande attoree; in via subordinata, la condanna degli opposenti al pagamento della minor somma eventualmente risultate all'esito del giudizio, oltre interessi e rivalutazione.

Successivamente, attesa l'assenza di produzioni documentali che consentissero una adeguata valutazione della pretesa creditoria in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, veniva respinta l'istanza di provvisoria esecuzione avanzata dalla parte opposta e la causa veniva rinviata per la trattazione.

Medio tempore, il procedimento veniva assegnato ad altro magistrato che, concessi i richiesti termini per le memorie istruttorie, disponeva consulenza tecnica d'ufficio per la determinazione del saldo di conto corrente risultante dall'applicazione del tasso d'interesse legale e dalla rimozione di ogni onere non pattuito e forma di capitalizzazione, fino ad eventuale adeguamento alla delibera CICR 9.2.2000.

In seguito la causa perveniva all'odierno magistrato che la rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28 ottobre 2020, celebrata con l'adozione del modello "a trattazione scritta" delineato dall'art. 221, co. 4, D.L. 34/2020 come convertito. Nelle note concesse per la verbalizzazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, gli opposenti rappresentavano che con sentenza del Tribunale di Viterbo n. 66 del 2009 (depositata contestualmente in atti) e avente ad oggetto lo stesso rapporto di conto 1847 dedotto nel decreto ingiuntivo oggetto dell'odierna opposizione, il saldo dare/avere tra le parti alla data del 27.7.2005 era stato ricalcolato in favore degli opposenti in ragione di € 2.059,71, previa declaratoria di nullità di clausole contrattuali di cui al contratto di c/c; evidenziavano altresì che detta sentenza non poteva non essere nota a parte opposta considerato che in quel giudizio era anche difesa dallo stesso procuratore. Osservando come sarebbe stato onere della BNL produrre tutti gli estratti conto relativi al c/c di cui era già stata esclusa la validità di pattuizione a carico del correntista, concludeva chiedendo dichiararsi l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento dell'obbligatorio procedimento di mediazione e, nel merito, revoca del d.i. opposto perché infondato in fatto ed in diritto, sempre con vittoria delle spese di lite in favore del procuratore già dichiaratosi antistatario. Precisate le conclusioni anche il procuratore di parte opposta, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

2. Occorre dare atto che solo in sede di precisazione delle conclusioni è stata depositata sentenza emessa nel 2009 da questo Tribunale tra le stesse parti ed avente ad oggetto il medesimo conto corrente n. 1854; di conseguenza la valutazione delle doglianze di parte opponente quanto alle dedotte nullità delle pattuizioni del c.d. uso su piazza, anatocismo non reciproco e trimestrale sugli interessi, eventuale usurarietà dei tassi pattuiti o applicati e in relazione alla dedotta nullità di pattuizioni relative alla commissione di massimo scoperto, sono tutte precluse a questo giudice per essere state già affrontate in precedente giudizio il quale ha concluso ritenendo infondate dette contestazioni, eccezion fatta per quanto riguarda la dichiarata nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi contenuta nel contratto di c/c 1847, disponendo, in sostituzione, l'applicazione del regime di capitalizzazione annuale; né le parti hanno documentato l'impugnazione di tale sentenza dovendo in caso evidenziare che ragioni di contestazione della stessa potevano trovare ingresso solo proponendo gravame avverso tale decisione ritenendosi dunque l'efficacia conformativo-positiva del predetto accertamento giudiziale. Né, parimenti, le parti hanno documentato successivi e modificativi o integrativi accordi intervenuti tra le parti con riferimento al predetto rapporto di conto corrente che potessero essere oggetto di nuove e diverse doglianze rispetto a quelle affrontate nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 66/2009, emessa dal Tribunale di Viterbo in data 24.2.2009.

Occorre anche rilevare che la circostanza dell'esistenza di tale sentenza era necessariamente nota non solo alle odierne parti in causa ma anche agli stessi procuratori che, anche all'epoca, avevano ricevuto mandato dai rispettivi clienti.

Ciò posto l'opposizione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento nei limiti di seguito indicati.

A tal riguardo, premesso che la pretesa creditoria oggetto di causa attiene ad un saldo debitorio di conto corrente cristallizzato al marzo 2015, si osserva che se è vero che in merito al rapporto contrattuale dedotto in giudizio è intervenuta sentenza n. 66/2009, emessa dal Tribunale di Viterbo in data 24.2.2009, la quale ha condannando l'odierna opposta al pagamento di € 2.059,71, oltre interessi legali dal 27.5.2005, in favore degli odierni opposenti, allora attori, in applicazione del regime sostitutivo di capitalizzazione annuale avendo dichiarato la nullità della pattuita capitalizzazione trimestrale degli interessi, quanto alla parte residua, vale a dire il periodo dal 27.5.2005 al 13.3.2015 si rileva che in assenza di elementi documentali, ulteriori rispetto alla certificazione notarile relativa al saldo debitorio, la pretesa creditoria di parte opposta non è sufficientemente supportata probatoriamente.

Invero, se la natura *inaudita altera parte* del procedimento monitorio ancora la concessione della tutela richiesta ad un principio di prova scritta in ordine ai requisiti di cui all'art. 633 c.p.c., sì da sopperire all'assenza di contraddittorio in ordine all'*an* e al *quantum* del credito azionato, la documentazione prodotta in sede monitoria non può tuttavia dirsi da sola idonea a sostenere la pretesa creditoria nel successivo giudizio di opposizione, sicché, qualora la parte che ha ottenuto il provvedimento monitorio non dia prova dell'esistenza (e dell'ammontare) del credito azionato, il decreto ingiuntivo dovrà in ogni caso essere revocato, attesa l'assenza di variazioni in ordine al riparto probatorio rispetto alla fase monitoria.

Ebbene, come già rilevato in sede di diniego della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, la documentazione prodotta dall'istituto di credito – pur sufficiente per la valutazione della pretesa in sede monitoria – è incompleta per l'istruzione del presente giudizio. Del pari, non avendo la medesima provveduto al deposito di ulteriore documentazione relativa al contratto, neppure in seguito al diniego della provvisoria esecuzione richiesta, tanto che il nominato consulente tecnico d'ufficio ha potuto ricostruire il rapporto di c/c oggetto del giudizio unicamente per il periodo ricompreso tra il 1.4.1991 e il 31.8.2008, e sulla base delle produzioni documentali degli opposenti e senza cognizione dell'esistenza di una precedente statuizione quanto alla nullità di una clausola del rapporto relativa agli interessi, la prova in ordine ai fatti costitutivi della pretesa creditoria, per l'unico periodo effettivamente d'interesse, non può dirsi raggiunta.

Oltre a ciò si osserva che nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione relativa agli interessi a carico del correntista (come avvenuto nel caso di

specie in forza della sentenza del 2009) la banca, per dimostrare l'entità del proprio credito, ha l'onere di produrre tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto, né il giudice può ritenere che la clausola invalida non abbia trovato applicazione nel periodo in cui mancano gli estratti conto, salvo che la banca abbia allegato e provato la sopravvenuta inettitudine della medesima clausola a disciplinare il rapporto bancario in conformità a quanto in essa previsto (cfr. in tal senso Cass. n. 13258/2017; Cass. n. 23313/2018).

Ebbene, nulla di tutto ciò è stato fatto dalla banca, la quale omettendo, così come del resto fatto da parte opponente fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, un fatto rilevante quale l'esistenza di una pronuncia di invalidità di una pattuizione contrattuale, ha mancato di documentare l'andamento del rapporto di conto corrente per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni, avendo invero provveduto solo parte opponente, e sostanzialmente per il periodo già analizzato nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 66/2009, a documentare detto andamento; l'opposta poi non ha neanche dedotto che successivamente alla sentenza del 2009 e in ragione della stessa non abbia provveduto all'applicazione, nel corso del rapporto, della clausola dichiarata nulla, avendo invero celato l'esistenza della pronuncia e contestato in maniera generica le doglianze di controparte in ordine alla presunta adozione di pratiche anatocistiche illegittime e chiedendo al riguardo *"nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere il contegno della controparte passibile di censure, seppure in assenza di prove sul punto fornite dalla controparte, si chiede che il credito spettante alla Banca opposta venga valutato secondo il meccanismo della capitalizzazione annuale"* (cfr. pag. 11, ult. capoverso comparsa di costituzione e risposta depositata il 28.10.2016); né sul punto ha preso posizione in sede di comparsa conclusionale non avendo provveduto neanche al deposito di repliche. Il decreto ingiuntivo deve dunque revocarsi non potendo ritenersi la pretesa creditoria sufficientemente provata.

Per le medesime ragioni, risulta preclusa ogni ulteriore determinazione, anche in punto quantitativo, dei rapporti dare/avere intercorrenti tra le parti, con rigetto dunque dell'ulteriore domanda degli oppositori di provvedere alla rideterminazione del saldo del conto corrente all'esito della dichiarazione di nullità delle pattuizioni quanto agli interessi individuati nei c.d. "usi su piazza", anatocismo, usura, ecc, (come detto valutazione oggetto del precedente giudizio) e all'esito della ctu (che, laddove fosse stata resa nota, sin dal principio di questo giudizio, l'esistenza della sentenza n. 66/2009 e visto il periodo di documentazione in atti dell'andamento del conto corrente, - sostanzialmente coincidente con quello analizzato nel precedente giudizio - e in ragione dell'eccezione di prescrizione avanzata da parte opposta con riferimento al periodo antecedente all'11.3.2006, non sarebbe stata disposta) ovvero di provvedere ad eventuale compensazione, non essendo stata fornita alcuna documentazione relativa

all'arco temporale oggetto di possibile analisi, visto il giudicato di cui alla sentenza del 2009 sul periodo antecedente.

In ragione dell'esito del giudizio, con soccombenza reciproca, le spese di lite devono compensarsi tra le parti.

Le spese di ctu, già liquidate con separato decreto, vengono poste a carico di entrambe le parti, in solido, con riparto al 50% nei rapporti interni.

P.Q.M.

Il Tribunale di Viterbo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 96/2016 emesso in data 2.2.2016 dal Tribunale di Viterbo;
- rigetta le altre domande di parte opponente;
- compensa le spese di lite;
- pone le spese di ctu, già liquidate con separato decreto, a carico delle parti in solido tra loro, con riparto nei rapporti interni, tra parte opponente e parte opposta, al 50% ciascuno.

Così deciso in Viterbo, 30 aprile 2021

Il Giudice